



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile

in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 5585/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente

T R A

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Caserta (CE) il 20/05/1974, rappresentata e difesa dall' avv. Aldo Patrizio Di Letto (C.F. *C.F._2*), domiciliata come in atti;

- ATTORE -

Parte_2 (C.F. *C.F._3*), nato a Caserta (CE) il 18/07/1978, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Patrizio Di Letto (C.F. *C.F._2*), domiciliata come in atti;

- ATTORE -

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi (C.F. *C.F._4*), domiciliata come in atti;

-CONVENUTO -

CP_1 (C.F. *C.F._5*), nato a Cardito (Na) il 27/10/1947, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi (C.F. *C.F._4*), domiciliato come in atti;

-CONVENUTO -

Parte_2 (C.F. *C.F._6*), nato a Napoli il 25/03/1979, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Maria Frunzi (C.F. *C.F._4*), domiciliato come in atti;

OGGETTO: azione di responsabilità degli amministratori di società di persone

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa dell'8.1.2026

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione iscritto il 2.7.2024 **Parte_1**, nata a Caserta il 20.5.1974, e **Pt_2** [...], nato a Caserta il 18.7.1978, hanno convenuto in giudizio **Controparte_1** [...] nonché **CP_1**, nato a Cardito (NA) il 27.10.1947, e **Parte_2**, nato a Napoli il 25.3.1979, al fine di accertare la responsabilità di **CP_1** e **Parte_2**, nella qualità di amministratori della **Controparte_1** per il compimento di atti illeciti posti in essere in violazione di legge e dello statuto sociale, nonché per il grave pregiudizio economico arrecato al patrimonio sociale; per l'effetto, hanno chiesto la loro condanna al risarcimento dei danni subiti dal patrimonio della società e alla restituzione delle somme incassate.

Premettono gli attori di essere soci accomandanti della **Controparte_1** gestita e amministrata da sempre da **CP_1** e **Parte_2**, e di non avere alcuna visione delle attività poste in essere dagli amministratori, che gestiscono gli incassi della società (principalmente derivanti dalla riscossione di rendite immobiliari) senza dare alcun riscontro sulla situazione patrimoniale, economica e fiscale della società. In particolare **Parte_1** sostiene di essere stata destinataria di cartella esattoriale relativa alla mancata comunicazione di redditi tra cui quelli derivanti dalla **CP_1**. Hanno quindi rilevato di non aver ricevuto gli utili sociali di loro spettanza e sottolineato come *“dall'esame delle scritture contabili, degli estratti conto e della corrispondenza parallela, è stato accertato che gli amministratori hanno posto in essere un collaudato sistema illecito, in danno della società da loro amministrata”* (cfr. atto di citazione, pag. 3). Sulla base di tali circostanze, hanno concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento del danno.

Si sono costituiti ^{Co} **Controparte_3** nonché personalmente **CP_1** [...] e **Parte_2**, eccependo preliminarmente l'improponibilità dell'azione di responsabilità sociale avanzata in via surrogatoria dagli attori alla luce della clausola compromissoria, integrante un'ipotesi di arbitrato irrituale, contenuta nello statuto societario; in subordine, ove tale clausola dovesse configurare un arbitrato rituale, hanno eccepito l'incompetenza del tribunale adito per essere competente il collegio arbitrale. Sempre in via preliminare hanno poi eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli Nord per essere competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, trattandosi di questione rientrante nel

disposto dell'art. 3 co.2 lett. a) d.lgs. 168/2003. Infine hanno rilevato la carenza di legittimazione dei soci accomandanti ad esperire l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio accomandatario amministratore.

Nel merito hanno lamentato l'infondatezza della domanda proposta per mancata indicazione del danno e delle condotte illecite asseritamente perpetrate dagli amministratori.

La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e, in mancanza di accettazione da parte dei convenuti della rinuncia agli atti del giudizio formulata dagli attori nel corso di un tentativo stragiudiziale di risoluzione della lite, è stata trattenuta in decisione in data 8.1.2026.

Occorre preliminarmente procedere alla delibazione delle eccezioni preliminari proposte.

L'eccezione compromissoria formulata dai convenuti è infondata, a prescindere dalla qualificazione come rituale o irrituale dell'arbitrato ivi previsto.

L'art. 10 dello stato della RI.MA. prevede che *“tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci e la società oppure fra gli eredi dei soci, saranno devolute ad un collegio di arbitri in numero di tre, nominati due:uno da ciascuna parte in causa; ed il terzo di comune accordo fra le stesse parti. In difetto vi provvederà il Presidente del Tribunale di Napoli su richiesta della parte diligente. Il Collegio arbitrale opererà in veste di amichevole compositore”*.

Va però considerato, con motivazione pienamente traslabile anche alle società di persone stante la medesima natura dell'azione, che *“la clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società”* (Cass. 33149/2022, Cass. 12333/2012), in quanto l'azione di responsabilità non attiene al rapporto sociale in senso stretto, bensì alla gestione dell'impresa.

Nel caso di specie la domanda giudiziale ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei soci accomandatari nel loro ruolo di amministratori della società, mentre la clausola compromissoria in esame si limita ad estendere il suo ambito alle *“controversie fra i soci e la società oppure fra gli eredi dei soci”*, nulla specificando in ordine alle controversie con gli amministratori. Per tali motivi deve escludersi, per difetto di espressa previsione statutaria, che la clausola in questione possa ricomprendere anche l'azione intentata dagli odierni attori.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli Nord in favore della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli.

L'art. 3 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 168/2003 delimita la competenza di detta sezione specializzata per le controversie relative a rapporti societari *“relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile”* e quindi, in sostanza, relativamente alle società di capitali. La **Controparte_1** invece è una società in accomandita semplice, la cui disciplina va rinvenuta nel capo IV del citato titolo V, e pertanto si pone al di fuori dal perimetro della competenza funzionale delle Sezioni specializzate in materia di impresa.

Nel merito la domanda è infondata e pertanto non può essere accolta.

È noto che, anche in tema di responsabilità degli amministratori di una società, è l'attore a dover fornire la prova del danno subito e del nesso di causalità, mentre sono gli amministratori a dover invece provare di aver adempiuto correttamente ai propri doveri (Cass. 25056/2020): ciò significa che all'attore non basta invocare una generica violazione dei doveri dell'amministratore, ma occorre individuare con precisione le singole condotte contestate e la loro idoneità causale a produrre il danno del quale si chiede il risarcimento.

Nel caso di specie gli attori non hanno compiutamente adempiuto al proprio onere della prova. Essi si sono infatti limitati ad affermare in citazione (unico scritto difensivo da loro depositato) che *“dall'esame delle scritture contabili, degli estratti conto e della corrispondenza parallela, è stato accertato che gli amministratori hanno posto in essere un collaudato sistema illecito, in danno alla Società dal loro amministrata”*, senza però in alcun modo chiarire tempi, modalità e circostanze in cui ciò sarebbe stato realizzato: in altre parole gli attori non hanno allegato specifiche condotte tenute dagli amministratori che avrebbero causalmente determinato un pregiudizio alla **CP_1**. Anzi, nemmeno è stato specificato in cosa sarebbe consistito il danno, né esso è stato in qualche modo quantificato.

Anche con riferimento alla circostanza per cui **Parte_1** sarebbe stata destinataria di cartelle esattoriali anche relative all'attività della società, l'allegazione è del tutto generica, non avendo gli attori prodotto le relative cartelle esattoriali né altro tipo di documentazione in merito.

Le summenzionate lacune strutturali della domanda proposta non possono essere colmate dalla richiesta di prova testimoniale, da ritenersi inammissibile atteso che gli attori si sono genericamente limitati a formularla *“sulle circostanze di fatto della premessa del presente atto, ad esclusione di quelle documentali e di quelle contenenti valutazioni”*, senza una compiuta e specifica indicazione delle circostanze di fatto da provare e limitandosi a un generico rinvio alle allegazioni dell'atto introduttivo. Ad analoga sorte deve riservarsi la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti di conto corrente e delle dichiarazioni dei redditi/bilanci della società, in quanto documentazione che risulta già inviata a mezzo PEC al procuratore delle parti attrici in data

18.10.2023, e quindi prima dell'avvio del giudizio, e che è stata comunque allegata alla comparsa di risposta dei convenuti.

Per tali motivi la domanda deve essere respinta, con assorbimento delle ulteriori eccezioni di merito pur formulate dai convenuti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

Non sussistono i presupposti per disporre l'ulteriore condanna ex art. 96 co.3 c.p.c., atteso che le vicende relative al mancato adempimento della transazione stragiudiziale stipulata in corso di causa non costituiscono condotte svoltesi all'interno del processo, e come tali non possono essere valutate in applicazione della norma richiamata, potendo semmai formare oggetto di nuova e diversa domanda giudiziale per inadempimento contrattuale.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna gli attori **Parte_1** e **Parte_2**, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di ^{Co} **Controparte_3** liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna gli attori **Parte_1** e **Parte_2**, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti **CP_1** e **Parte_2**, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Maria Frunzi.

Aversa, 13/01/2026

il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio